

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 31/05/2011, si sono incontrati:

**UNAPASS** Padova rappresentata dal Presidente Provinciale Fabrizio Giugliano e dal Vice Presidente Nazionale UNAPASS Silvano Compagnin, assistiti dal CdL Alessio Bertagnin;

**FISAC CGIL** Padova rappresentata da Chiara Canton;

**FIBA CISL** Padova rappresentata da Roberto Valentini;

**UILCA UIL** Padova rappresentata da Claudio Golfetto.

### Premesso che

- dal 4.2.2011 è in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti delle Agenzie in Gestione Libera;
- il CCNL in questione, all'articolo 36 (premio aziendale di produttività) indica i criteri sulla base dei quali si dovrà attuare la contrattazione di 2° livello di settore, stabilendo nel dettaglio le modalità per l'erogazione di un premio avente le caratteristiche per le quali è applicabile la normativa sulla decontribuzione;
- le parti hanno ritenuto di recepire tali modalità nella loro interezza, facendole diventare contrattazione di 2° livello a carattere territoriale su base provinciale;

### Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

- a partire dall'anno 2011, a valere per la Provincia di Padova e fino a che rimarranno in vigore le intese previste dal vigente CCNL di cui in premessa, con il presente verbale di accordo viene data piena applicazione al contenuto dell'articolo 36 del CCNL Agenzie di Assicurazione in Gestione Libera;
- viene di fatto istituito un livello di contrattazione a valere per la Provincia di Padova avente ad oggetto un premio aziendale di produttività;
- tale premio è correlato al raggiungimento di incrementi di produttività delle singole agenzie, i cui parametri di riferimento, nonché gli indicatori assunti per la determinazione della relativa erogazione, sono determinati in modo univoco dal presente contratto di 2° livello, a valere per tutte le agenzie di assicurazione della Provincia di Padova;
- il riferimento per la misurazione dell'incremento di produttività è identificato nelle provvigioni annue lorde percepite dall'agenzia - verificate per cassa - compresi rappels e/o sistemi premianti comunque denominati;
- la condizione per la corresponsione del premio si verifica quando i valori di incremento di produttività, aggiuntivo rispetto al tasso di inflazione reale, misurato con la stessa metodologia utilizzata per determinare gli aumenti contrattuali, sono i seguenti:

		+ 2 punti	+ 4 punti	+ 6 punti
A/p.o 1° liv. retr. 6	€	240.00	306.00	382.50
B/p.o 3° liv. retr. 5	€	208.00	265.20	331.50
B/p.o 2° liv. retr. 4	€	192.00	244.80	306.00
B/p.o 1° liv. retr. 3	€	176.00	224.40	280.50
C/p.o 2° liv. retr. 2	€	164.00	209.10	261.38
C/p.o 1° liv. retr. 1	€	160.00	204.00	255.00

- al verificarsi della condizione sopra indicata verranno corrisposti gli importi indicati, determinati in misura fissa una tantum, salvo quanto specificato al paragrafo successivo;

UNAPASS  
Fabrizio Giugliano

FISAC CGIL  
Chiara Canton

FIBA CISL  
Roberto Valentini

UILCA UIL  
Claudio Golfetto

UNAPASS  
Silvano Compagnin



- i suddetti importi sono esclusi da ogni ricalcolo e/o incidenza sui singoli istituti contrattuali, e saranno utili per la determinazione del T.F.R. . Gli stessi saranno corrisposti pro-quota ai lavoratori assunti nel corso dell'anno di riferimento, con calcolo per /12; saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti;
- qualora la condizione per la corresponsione del premio, nel suo massimo valore, si sia verificata, l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale; in caso contrario, se cioè la condizione non si sia verificata, ovvero si sia verificata nelle misure intermedie (+ 2 punti, + 4 punti), l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione entro il termine di cui al successivo comma. In caso di mancata esibizione, il premio verrà comunque corrisposto nel suo massimo valore.
- la corresponsione avrà luogo unitamente alla busta paga del mese di giugno nell'anno successivo a quello di osservazione.
- le erogazioni di cui al presente articolo, in considerazione della loro natura contrattuale di 2° livello nonché dell'incertezza della loro corresponsione, sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12 - 3° comma - della legge 30/04/1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, così come previsto dall'art. 2 del D.L. 25/03/1997, n. 67, convertito in Legge 23/05/1997, n. 135.
- le singole agenzie comunicheranno alle rispettive Associazioni sindacali (SNA ed UNAPASS) entro il mese di settembre di ogni anno, i risultati applicativi della disciplina contenuta nel presente accordo.
- diverse modalità di determinazione del premio di cui al presente accordo potranno essere oggetto di accordi, da porre in essere esclusivamente nelle aziende con più di 15 dipendenti.
- Il presente accordo ha carattere sussidiario rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano a rivedere i termini del presente verbale qualora dovesse venire meno l'intesa guida prevista dalla contrattazione collettiva di 1° livello o si dovesse procedere ad un eventuale cambiamento della normativa in materia di decontribuzione.

VILLA/ULC  
*[Signature]*

FIBA CISL  
*[Signature]*

FISAC CGIL  
*[Signature]*

UNAPASS  
*[Signature]*  
Giovanni Compagnoni

*[Signature]*